



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Stagione 2022-2023

Comunicato Ufficiale N.41/TFT dell' 11/05/2023
Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il giorno 8/05/2023
ha adottato i seguenti:

DELIBERA

Fasc.151

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. F. Scutiero.

Prot. 15816/398pf22-23/PM/ce del 9.01.2023.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Conte Maurizio**, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Calcio Virtus Gioiese: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in sede di commento alla gara Guglionesi – Calcio Virtus Gioiese dell'11.12.2022 valevole per il girone A del campionato di Eccellenza, leso l'onore, il prestigio e il decoro propri della terna arbitrale che ha diretto tale gara, nonché, per l'effetto e più ingenerale, anche quelli propri della classe arbitrale nel suo complesso intesa con le seguenti dichiarazioni pubblicate con comunicato stampa della società del 13.12.2022 : “...oramai siamo bersagliati e presi di mira dalla classe arbitrale, in particolare da dei pseudo arbitri e guardialinee che nascondendosi dietro quella casacca (sentendosi dei supereroi) danno sfogo alle proprie frustrazioni personali con il solo intento di infangare e sminuire, i sacrifici che la nostra società da dieci anni a questa parte sta portando avanti ... Vi chiederete il motivo è semplicissimo: siamo dei “CASERTANI DI MERDA” si così veniamo definiti da qualche pseudo guardialinee, già segnalato lo scorso anno, ma per lo stesso motivo premiato a fare il salto di categoria anche lui ... Quindi qualsiasi pseudo arbitro o guardialinee è prevenuto nei nostri confronti, come se si passassero la voce, a meno che non è già deciso a monte chi dovrà retrocedere, questo sarebbe proprio il colmo ...”;

la società **A.S.D. Calcio Virtus Gioiese** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere, dal sig. Maurizio Conte, così come descritti nel precedente capo di incolpazione

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il Presidente Sig. Conte Maurizio, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D. Calcio Virtus Gioiese € 600,00 di ammenda.

Dall'esame degli atti emerge che il sig. Maurizio Conte, all'epoca dei fatti Presidente della Asd Calcio Virtus Gioiese, rilasciava dichiarazioni integranti, nella prospettazione della Procura Federale, fattispecie disciplinarmente rilevanti di cui agli art. 4, comma 1 e 23, comma 1 CGS, in quanto ritenute lesive del prestigio e decoro della terna arbitrale che ha diretto la gara Guglionesi – Calcio Virtus Gioiese, oltre che della classe arbitrale nel suo complesso. Come noto, l'ordinamento riconosce il diritto di critica, quale posizione soggettiva tutelata, ed è ad essa connaturata l'interpretazione “soggettiva” dei fatti, la quale può ben tradursi in un dissenso motivato. Proprio in tale prospettiva, tuttavia va esclusa la legittimità di dichiarazioni che esprimano un disvalore espresso in termini assiomatici, privi di congrua motivazione e comunque trascendono termini normalmente misurati sfociando in attacchi, funzionali alla sola lesione della morale della figura del soggetto criticato. Premesse tali considerazioni, le dichiarazioni rese dal Presidente della Asd Virtus Gioiese sig. Conte Maurizio, in difetto di una ricostruzione analitica delle circostanze che si intende criticare, sotto il profilo della condizione della gara, configurano un generico attacco che si colloca sul diverso piano della qualità morale della classe arbitrale, in un (prospettato) coacervo di “frustrazioni personali” e “intento di infangare e sminuire i sacrifici” che accomunerebbe i comportamenti della terna arbitrale non solo

della gara Guglioni – Asd Virtus Gioiese ma anche gli arbitri dello “scorso anno”, peraltro precisando che “qualsiasi pseudo arbitro e guardalinee è prevenuto nei nostri confronti, come se si passassero la voce, a meno che non è già deciso a monte chi dovrà retrocedere”. E non vi è dubbio quindi che l’intento preciso, che emerge chiaramente da tali dichiarazioni, è la rappresentazione di una connotazione immorale della condotta che coinvolge l’intera classe arbitrale formulata con espressioni insinuanti, allusive e suggestive, oltre che ridondanti per rafforzare il convincimento del lettore. Nel caso pertanto, ci sono i presupposti per riconoscere la sussistenza dell’illecito indicato dalla Procura Federale, risultando violati i principi di lealtà e correttezza, avendo il Presidente sig. Maurizio Conte reso giudizi e rilievi lesivi della classe arbitrale, peraltro in forma pubblica mediante un comunicato stampa. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il Presidente Sig. Conte Maurizio, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D. Calcio Virtus Gioiese € 300,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 8.05.2023

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.150

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. F. Scutiero.

Prot.15911/868pfi21-22/PM/ag (Campionato Juniores Under 19 Regionale)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Vincenzo Paesano**, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Nuova Napoli Nord: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Nuova Napoli Nord, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Giuseppe Ibello, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Nuova Napoli Nord alla gara Nuova Napoli Nord – Isola di Procida disputata in data 7.3.2022 e valevole per il Campionato Regionale Campania Juniores Under 19; nonché per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;

il sig. **Massimiliano Campagna**, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Nuova Napoli Nord: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Nuova Napoli Nord – Isola di Procida disputata in data 7.3.2022 e valevole per il Campionato Regionale Campania Juniores Under 19, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Nuova Napoli Nord nella quale è indicato il nominativo calciatore sig. Giuseppe Ibello, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

il sig. **Giuseppe Ibello (n.13/12/2004)**, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Nuova Napoli Nord: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Nuova Napoli Nord alla gara Nuova Napoli Nord – Isola di Procida disputata in data 7.3.2022 e valevole per il Campionato Regionale Campania Juniores Under 19, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; la società **A.S.D. Nuova Napoli Nord** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Vincenzo Paesano, Massimiliano Campagna e Giuseppe Ibello, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società A.S.D. Nuova Napoli Nord malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore Sig. Massimiliano Campagna con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Vincenzo Paesano per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Giuseppe Ibello tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. Vincenzo Paesano, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Massimiliano Campagna, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D. Nuova Napoli Nord la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2023/2024 ed € 300,00 di ammenda.

Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. A.S.D. Nuova Napoli Nord alla data delle gare. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gare, senza essere stato tesserato, con grave nocimento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il calciatore Giuseppe Ibello due (2) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. Vincenzo Paesano, la sanzione di mesi di mesi due (2) inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Massimiliano Campagna, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società A.S.D. Nuova Napoli Nord la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2023/2024 ed € 200,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 8.05.2023

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email amministrazione.campania@Ind.it

Pubblicato in Napoli, l'11 Maggio 2023

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**